

### Bergamo

Come già negli anni passati la Regione ha approvato, dopo le proteste delle Organizzazioni Sindacali, dell'Opposizione in Consiglio Regionale e le molte lamentele degli utenti, una norma (LR 30 dicembre 2025 n. 20) che prevede lo **spostamento delle scadenze** dei termini di pagamento dei "Verbali di accertamento" ricevuti, la **cancellazione della sanzione** (che raddoppiava l'importo da pagare) e la possibilità di richiedere una verifica su eventuali ticket dovuti ma non pagati (**regolarizzazione spontanea**). Senza dubbio la Legge approvata è un passo avanti ma non modifica i motivi di fondo per cui ormai ogni anno sono numerose le persone che in buona fede incappano in infrazioni nella confusa e complessa materia dei ticket sanitari, materia che, se non verrà cambiata, continuerà a produrre disagi. Ecco una sintesi dei vari casi e delle nuove scadenze previste dalla Legge Regionale.

In caso di ricevimento di un <b>VERBALE DI ACCERTAMENTO</b>		
<b>A</b>	Se si è ricevuto <b>entro il 31 dicembre 2025</b> (L.R. 20/2025 art. 6 comma 2)	È possibile pagare entro il <b>31 dicembre 2026</b> l'importo <b><u>senza la sanzione</u></b> e cioè: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Importo dei ticket</li> <li>- Interessi legali</li> <li>- Spese del procedimento.</li> </ul>
<b>B</b>	Se si è ricevuto <b>nel corso del 2026</b> (L.R. 20/2025 art. 6 comma 5)	È possibile pagare entro il <b>30 aprile 2027</b> l'importo <b><u>senza la sanzione</u></b> e cioè: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Importo dei ticket</li> <li>- Interessi legali</li> <li>- Spese del procedimento.</li> </ul>

In caso di ricevimento di un' <b>ORDINANZA DI INGIUNZIONE</b> (NB. L' <b>Ordinanza-Ingiunzione</b> è l'atto definitivo, successivo al "Verbale di accertamento")		
<b>C</b>	Se l'Ordinanza si è ricevuta <b>entro il 31 dicembre 2025</b> (L.R. 20/2025 art. 6 comma 1)	Poiché si tratta di un provvedimento ormai esecutivo, è necessario pagare quanto contestato e cioè: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Importo dei ticket</li> <li>- Sanzione (che raddoppia l'importo del ticket)</li> <li>- Interessi legali</li> <li>- Spese del procedimento.</li> </ul>
<b>D</b>	Se si è ricevuta nel corso del <b>2026</b> (art. 6 comma 5)	È possibile pagare entro il <b>30 aprile 2027</b> l'intero importo e cioè importo dei ticket + interessi legali + spese del procedimento + sanzione (che raddoppia l'importo del ticket).

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA		
<b>E</b>	Non si è ancora ricevuto nulla ma si dubita di avere, negli anni precedenti, usufruito di esenzioni senza averne diritto	In questo caso si può inviare alla ATS una richiesta di "regolarizzazione spontanea" <b>entro il 31/12/2026</b> . In questo modo, qualora venissero riscontrate inadempienze, <b><u>non si pagherà la sanzione</u></b> .